



Principi di condotta in materia fiscale

Aggiornamento febbraio 2024

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	OBIETTIVI	3
3.	PRINCIPI	4
4.	MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI.....	5
5.	INOSSERVANZA DEI PRINCIPI	6
6.	ALLEGATI	7

1. PREMESSA

L'analisi delle condotte fiscali dei gruppi multinazionali sta assumendo un ruolo centrale nell'attività delle amministrazioni finanziarie di tutto il mondo, sempre più coordinata grazie all'istituzione e al rafforzamento di sistemi di condivisione e scambio delle informazioni¹ volti a consentire l'individuazione di comportamenti fiscalmente non corretti.

Dal canto loro, le imprese sono consapevoli che l'entità e l'incidenza delle sanzioni fiscali ha assunto dimensioni tali da costituire un potenziale pregiudizio per i risultati economici, anche nel medio/lungo periodo, influenzando in tal modo sul profilo di rischio percepito dai propri stakeholder. In aggiunta a tali fattori, appaiono sempre meno trascurabili i rischi reputazionali connessi alle contestazioni fiscali, in special modo per il settore bancario e finanziario.

Nel contesto bancario italiano, assume peraltro rilievo l'azione della Banca d'Italia che, nell'esercizio del suo ruolo di garanzia per la stabilità del sistema bancario, include esplicitamente la normativa fiscale nel perimetro di presidio della Compliance (15°aggiornamento circ. B.I. 263/06 oggi confluita nella circ.285/13) richiedendo che, anche per la gestione del rischio fiscale, sia attivato un adeguato ed efficace sistema di controlli interni.

A livello OCSE, poi, da tempo sono stati avviati lavori volti a promuovere rapporti tra fisco e contribuente basati sulla reciproca fiducia e collaborazione, sul presupposto che le imprese abbiano il pieno governo del rischio fiscale, attraverso sistemi di controllo interno adeguati ed efficaci².

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, (di seguito anche "Gruppo"), che già si era adeguato, negli anni scorsi, ai requisiti di tax compliance previsti dalla Banca d'Italia, si dota ora, nella volontà di allineare la propria operatività ai più alti livelli di presidio raccomandati dall'OCSE, dai principi di condotta che devono ispirare la gestione della variabile fiscale presso le Società del Gruppo.

L'adozione di principi di condotta in materia fiscale costituisce peraltro uno dei requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate di cui al Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2. OBIETTIVI

Il presente documento (di seguito anche "Principi") ha lo scopo di statuire i Principi di condotta in materia fiscale, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, al fine di garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali dei Paesi dove Intesa Sanpaolo opera, la contribuzione ai bisogni di tali Paesi tramite le imposte dovute sulle attività ivi svolte e l'integrità patrimoniale e la reputazione dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

¹ Si pensi, in particolare, al recente allargamento degli ambiti dello scambio di informazioni tra autorità fiscali: in relazione alle informazioni finanziarie (in ambito OCSE: Common Reporting Standard; in ambito UE: DAC2), con riguardo ai ruling rilasciati dalle autorità fiscali (OCSE: Beps – Action 5; UE: DAC3), per i dati contenuti nel Country by Country Report (OCSE: Beps – Action 13; UE: DAC4) e, infine, per le informazioni sui beneficiari effettivi raccolte in conformità alla disciplina anti money laundering (UE: DAC5). Oltre a queste si ricorda anche la DAC6.

² OCSE, "Cooperative Tax Compliance: Building Better Tax Control Framework", 13 maggio 2016.

I Principi sono soggetti a revisione ed aggiornamento in funzione dell'evoluzione del contesto esterno ed interno. Gli aggiornamenti relativi ad aspetti diversi da quelli meramente formali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato Rischi e Sostenibilità.

I Principi sono ispirati alla bassa propensione al rischio fiscale e stabiliscono indirizzi finalizzati a garantire un'uniforme gestione della fiscalità presso tutte le Società del Gruppo, basata su logiche di: (i) corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti, (ii) contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento nelle diverse giurisdizioni in cui il Gruppo opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l'incertezza interpretativa determinata dall'ambiguità o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata rilevazione di novità normative che impattino sulla fiscalità del Gruppo, il compimento di operazioni che possano essere contestate dalle autorità fiscali come abusive).

I Principi di condotta in materia fiscale sono parte integrante del sistema di controllo interno adottato dal Gruppo per la gestione e mitigazione del rischio fiscale (di seguito anche "Tax Control Framework" o "TCF", secondo la terminologia internazionale), disegnato ed implementato in linea con gli standard OCSE. Il Consiglio di Amministrazione, responsabile dell'applicazione dei Principi, ne valuta la relativa attuazione, con cadenza almeno annuale, anche attraverso la relazione periodica predisposta dalla Funzione Fiscale, che rappresenta gli esiti del monitoraggio del TCF e la valutazione e gestione degli eventuali rischi fiscali del periodo di imposta di riferimento.

3. PRINCIPI

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo operano in conformità ai principi sanciti nel presente paragrafo. Tali principi ispirano l'operatività aziendale nella gestione della variabile fiscale e le Società del Gruppo implementano gli opportuni presidi per garantirne l'effettiva applicazione.

Il Gruppo persegue la prevenzione delle controversie e la riduzione del rischio fiscale assicurando che le funzioni fiscali abbiano rilevanza organizzativa, risorse materiali e risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi e che il relativo personale sia costantemente aggiornato, attraverso l'utilizzo di basi dati e fonti informative specialistiche monitorate nel continuo e aggiornate nonché iniziative di formazione periodiche. Inoltre, il Gruppo prevede, anche per le funzioni diverse da quelle fiscali (sia di business che operative), attività di formazione periodiche su tematiche fiscali di particolare rilevanza e attualità.

I principi sono di seguito riportati:

1. **Corporate Responsibility** - Il Gruppo, in ottemperanza al principio di "Corporate Responsibility", agisce secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, essendo consapevole che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera.
2. **Legalità** - Il Gruppo persegue un comportamento orientato al rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera e ad interpretazioni che consentano di gestire responsabilmente il rischio fiscale, così da mettersi in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione.

3. **Tone at the top** - Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi di condotta in materia fiscale di Gruppo e ne garantisce l'applicazione, assumendosi in tal modo la responsabilità di guidare la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità.
4. **Relationship** - Il Gruppo, in ragione del proprio ruolo di contribuente per le imposte proprie e di sostituto d'imposta per la fiscalità dei clienti, ritiene strategica una relazione evoluta, collaborativa e trasparente con l'autorità fiscale, garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali, aderendo anche, laddove previsti, ad addizionali oneri documentali (ad esempio ai fini del Transfer Pricing). In quest'ottica, il Gruppo promuove l'adesione ai regimi di cooperative compliance delle Società che integrano i requisiti previsti dalle discipline nazionali, al fine di realizzare forme di relazione rafforzata con le autorità fiscali. In caso di controversie fiscali insorte, il Gruppo valuta caso per caso le scelte disponibili, ricorrendo alla sede contenziosa solo se ritiene che le proprie posizioni, pur non condivise dall'autorità fiscale, siano fondate e ragionevoli.

4. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

I Principi di condotta in materia fiscale sono adottati da Intesa Sanpaolo anche in qualità di Capogruppo e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato Rischi e Sostenibilità. Su tale presupposto, i Principi devono essere adottati da tutte le Società del Gruppo, previa delibera dei propri organi con funzioni di supervisione strategica.

L'adozione dei Principi, come sopra definiti, richiede che ogni Società del Gruppo:

- rispetti e applichi tutte le norme tributarie dei Paesi in cui opera e collabori in modo trasparente con le autorità fiscali;
- esegua gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale, avvalendosi anche di soluzioni tecnologiche, finalizzate al controllo del dato sotteso al calcolo delle imposte dovute per legge;
- eviti forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali ed in particolare non localizza attività, in modo artificioso ed al solo fine di diminuire il prelievo fiscale del Gruppo, in Paesi inclusi nell'elenco dell'Unione europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (riportato in allegato 1) e nell'elenco dell'OCSE (riportato in allegato 2). L'eventuale presenza di entità del Gruppo in tali Paesi è motivata esclusivamente da ragioni di business;
- interpreti le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresenti gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- fruisca dei benefici e incentivi fiscali previsti dagli ordinamenti solo qualora siano in linea con gli obiettivi commerciali e con la sostanza economica delle operazioni di business sottostanti;
- garantisca trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispetti le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo, in linea con il principio di libera concorrenza, allineando, quanto più correttamente possibile, i redditi generati con i luoghi di creazione del rispettivo valore, evitando allocazione di ricavi o costi che possa generare evasione/elusione;
- non utilizzi strutture o società artificiali, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo

- fine di eludere la normativa fiscale;
- collabori con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilisca rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie. Per mitigare il rischio fiscale ed ottenere certezza preventiva sulle posizioni interpretative incerte, il Gruppo promuove la stipula di accordi con le autorità fiscali locali. Il Gruppo, per contro, non sottoscrive tax ruling che garantiscano regimi fiscali preferenziali o indebiti benefici fiscali;
- non proponga alla clientela prodotti e servizi che consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

Intesa Sanpaolo e le Società del Gruppo partecipano attivamente alle associazioni di categoria che monitorano e promuovono gli sviluppi dell'ordinamento tributario, e, direttamente o attraverso tali associazioni, partecipano a consultazioni pubbliche e ad attività di supporto ai policy-maker, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo razionale ed equo del sistema fiscale.

Si ricorda che, in materia di operazioni societarie, le Società del Gruppo devono richiedere il benestare della Capogruppo prima di procedere alla loro approvazione, così come previsto dal "Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo" (cfr. capitolo 4 del citato documento).

L'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente documento è rimessa alla Capogruppo che, attraverso la Funzione Fiscale, ne cura altresì l'aggiornamento.

Le Società del Gruppo che intendano aderire tempo per tempo al Regime di adempimento collaborativo sono tenute a recepire le "Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate", oggetto di un autonomo documento di indirizzo, adeguandole al proprio contesto societario - e, nel caso di Società estere, alle specificità delle normative locali - e sottoponendole all'approvazione dell'Organo con funzioni di supervisione strategica.

5. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI

Le disposizioni contenute nel presente documento richiedono comportamenti aderenti ai valori del Gruppo. Ne consegue che le inosservanze dei Principi integrano fattispecie previste dal Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ne disciplina le conseguenze, e, in quanto tali, il relativo rispetto è soggetto alla supervisione ed al monitoraggio dei competenti Organi e funzioni di controllo, come sancito dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo. A tal fine, si rammenta che il Codice Etico è uno strumento di autodisciplina contenente impegni volontari, al di là degli adempimenti previsti dalla legge, assunti considerando le aspettative dei vari stakeholder, e mira a porre le basi per un rafforzamento della relazione con gli stessi.

Il sistema di segnalazione di atti o comportamenti che possano costituire violazioni delle norme, delle politiche, delle condotte e/o delle procedure interne si applica anche alle condotte che possano comportare violazioni dei Principi e della normativa fiscale in genere (whistleblowing).

6. ALLEGATI

Allegato 1 - Paesi inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (anche “Paesi Black List”)

Le giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali incluse in tale lista sono, alla data di emanazione dei presenti Principi, le seguenti:

1. Samoa americane,
2. Antigua e Barbuda,
3. Anguilla,
4. Figi,
5. Guam,
6. Palau,
7. Panama,
8. Russia,
9. Samoa,
10. Trinidad e Tobago,
11. Isole Vergini degli Stati Uniti,
12. Vanuatu.

Data ultimo aggiornamento: 20/02/2024

Allegato 2 - Paesi inclusi nell'elenco dell'OCSE (anche “Paesi Black List”)

Facendo riferimento all'elenco cd. “Existence of harmful tax regimes (Action 5), Current status”, al documento cd. “Harmful Tax Practices – Peer Review Results” e alla lista dei lavori del Global Forum sulla tax transparency dell'OCSE, le giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, alla data di emanazione dei presenti Principi, sono le seguenti:

1. Guatemala,
2. Nicaragua,
3. Trinidad e Tobago.

Data ultimo aggiornamento: 11/2023